Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 123 del 20 maggio 1961

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Sabato, 20 maggio 1961 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

REGIONE SARDA

LEGGI E DECRETI EMANATI DAL CONSIGLIO REGIONALE PUBBLICATI NEL "BOLLETTINO UFFICIALE,, DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA NEL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 1960

SOMMARIO

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1960, n. **10**.
Contributi per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica in Sardegna . . . . Pag. 1

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1960, n. **11**.
Modifiche alla legge regionale 4 luglio 1958, n. 12, concernente provvidenze per limitare gli oneri dei trasporti gravanti sopra i prodotti agricoli . . . . Pag. 2

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1960, n. **12**.
Variazioni degli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione sarda per l'anno 1960. Variazioni degli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione per l'anno 1960 . . . . Pag. 2

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1960, n. **13**.
Modifiche alla legge regionale 3 ottobre 1955, n. 15, concernente contributi per l'acquisto di bestiame da lavoro. Pag. 4

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1960, n. **15**.
Istituzione presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari di una cattedra convenzionata di clinica odontoiatrica e di una cattedra convenzionata di clinica otorinolaringoiatrica, e presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari di una cattedra convenzionata di radiologia . . . . Pag. 4

LEGGI E DECRETI

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1960, n. **10**.

Contributi per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica in Sardegna.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 32 *del* 6 *luglio* 1960)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale, al fine di ridurre l'equivalente onere relativo alle quote a carico della proprietà privata, è autorizzata a concorrere, nella misura massima del 4 per cento, nella spesa delle opere di interesse generale che verranno eseguite nei comprensori di bonifica a norma del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 2.

Il contributo è concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

Art. 3.

E' istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1960 il capitolo 152-*bis* « Contributi per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica in Sardegna ».

A favore di detto capitolo sono stornate dai capitoli 144 e 153 del citato stato di previsione rispettivamente le somme di lire 50.000.000 e di lire 30.000.000.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico al capitolo 152-*bis* dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1960 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 30 giugno 1960

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 28 *giugno* 1960, n. 11.

Modifiche alla legge regionale 4 luglio 1958, n. 12, concernente provvidenze per limitare gli oneri dei trasporti gravanti sopra i prodotti agricoli.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 35 *del* 25 *luglio* 1960)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 4 luglio 1958, n. 12, è sostituito dal seguente:

« Al fine di limitare lo squilibrio economico gravante, in dipendenza della insularità della Sardegna, sui prodotti agricoli destinati all'esportazione dall'Isola, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi sulle spese per i trasporti a favore di produttori associati in cooperative o di consorzi aventi specifici fini di tutela e di difesa della produzione ed operanti nel territorio della Sardegna.

I contributi di cui al comma precedente verranno concessi per i prodotti ottenuti nell'annata agraria 1959-1960 e fino al 30 giugno 1961 ».

Art. 2.

Le denominazione del capitolo 145 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1960 è così modificata:

« Cap. 145. — Provvidenze per limitare gli oneri dei trasporti gravanti sopra i prodotti agricoli ».

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 20 luglio 1960

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1960, n. 12.

Variazioni degli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione sarda per l'anno 1960. Variazioni degli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione per l'anno 1960.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 36 *del* 28 *luglio* 1960)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La denominazione del capitolo 18 dello stato di previsione dell'entrata (tabella *A*) del bilancio regionale per il 1960, annesso alla legge regionale 19 dicembre 1959, n. 22, è variata come segue:

Cap. 18. — Imposte di fabbricazione e relative indennità di mora (art. 8, L. C. 26 febbraio 1948, n. 3; art .36, D. P. R. 19 maggio 1949, n. 250, e legge 3 giugno 1960, n. 529).

Lo stanziamento di detto capitolo è aumentato di lire 2.700.000.000.

Art. 2.

Gli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa (tabella *B*) del bilancio regionale per il 1960, annesso alla legge regionale 19 dicembre 1959, n. 22, sono variati nel modo seguente:

Variazioni in aumento:

Cap. 24. — Stipendi, salari, indennità, assegni, compensi e trattamento di quiescenza o di licenziamento al personale del Centro regionale antimalarico ed antinsetti (L. R. 28 novembre 1957, n. 25) (spesa fissa ed obbligatoria) . .	L.	50.000.000
Cap. 26. — Spese per il funzionamento degli uffici e dei servizi del Centro regionale antimalarico ed antinsetti	»	30.000.000
Cap. 35. — Spese per promuovere le iniziative intese a divulgare la conoscenza dei problemi e dell'attività della Regione e a documentare fatti ed avvenimenti di interesse regionale (L. R. 7 maggio 1953, n. 11)	»	30.000.000
Cap. 45. — Fondo speciale per fronteggiare oneri dipendenti da nuove disposizioni legislative	»	60.000.000
Cap. 48. — Contributo annuale a favore dell'ente sardo industrie turistiche (L .R. 22 novembre 1950, n. 62)	»	25.000.000
Cap. 54. — Spese, contributi e sussidi a patronati scolastici e per assistenza ad istituzioni scolastiche e parascolastiche (D. L. 24 gennaio 1946, n. 457)	»	20.000.000
Cap. 72. — Spese, contributi e sussidi per studi, pubblicazioni, convegni, diffusione attraverso la stampa e la radio, ed altre similari iniziative intese a promuovere ed a diffondere la conoscenza delle provvidenze regionali in agricoltura, dei sistemi razionali di coltivazione e di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici (L. R. 6 aprile 1954, n. 7)	»	4.000.000
Cap. 75. — Spese e contributi per l'Istituto incremento ippico di Ozieri (R. D. 18 febbraio 1932, n. 166, legge 30 giugno 1954, n. 549, e L. R. 14 novembre 1956, n. 30)	»	10.000.000
Cap. 83. — Spese e contributi diretti a promuovere ed a favorire il progresso delle conoscenze scientifiche, dei metodi e dei processi tecnici e tecnologici e delle realizzazioni industriali nel settore dell'attività mineraria e della valorizzazione dei prodotti minerari (L. R. 6 aprile 1954, n. 6)	»	100.000.000

Cap. 94. — Spese per l'acquisto di macchine per ufficio, di mobili e di automezzi occorrenti per il funzionamento degli uffici e dei servizi del Centro regionale antimalarico ed antinsetti . . . L. 40.000.000

Cap. 99. — Contributi e sussidi alle Province ed ai Comuni per spese indilazionabili provocate da eventi straordinari non prevedibili (L. R. 2 ottobre 1952, n. 27) . . . » 20.000.000

Cap. 103. — Spese per la costruzione e la sistemazione di strade di interesse regionale o di competenza degli Enti locali (art. 15, L. R. 13 giugno 1958, n. 4, e legge 14 luglio 1957, n. 604) . . . » 150.000.000

Cap. 104. — Contributi e sussidi per il turismo scolastico e sociale e per manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico: spese per promuovere la conoscenza delle bellezze naturali ed artistiche della Sardegna e per la esecuzione di opere atte a valorizzare le località di particolare interesse turistico (L. R. 21 aprile 1955, n. 7). Contributi alle Province, ai Comuni, agli Enti provinciali per il turismo, alle stazioni ed aziende autonome di cura, soggiorno e turismo per l'esecuzione di opere atte a valorizzare le località di particolare interesse turistico; contributi agli stessi enti diretti ad incoraggiare e sostenere iniziative che si propongono lo sviluppo del movimento turistico ed il miglioramento della attrezzatura relativa con particolare riferimento a località di interesse idrotermale (L. R. 21 marzo 1957, n. 7) . . . » 25.000.000

Cap. 107. — Fondo permanente regionale per la lotta contro le malattie sociali (L. R. 27 giugno 1949, n. 1) . . . » 50.000.000

Cap. 108. — Spese e contributi in favore di Comuni, Amministrazioni provinciali, istituzioni e consorzi di assistenza sanitaria, ed altri enti pubblici di assistenza e beneficenza per l'impianto di nuovi centri ospedalieri ed ambulatoriali, e per il miglioramento di quelli esistenti (LL. RR. 20 giugno 1950, n. 15; 18 maggio 1951, n. 8, e 12 giugno 1956, n. 19); contributi per la prima attivazione del funzionamento dei centri medesimi (L. R. 2 aprile 1954, n. 3) . . . » 50.000.000

Cap. 114. Spese per l'esecuzione di un piano particolare per la costruzione e l'arredamento di ambulatori comunali (art. 9, L. R. 30 dicembre 1954, n. 26) . . . » 100.000.000

Cap. 115. — Spese per l'organizzazione ed il funzionamento dei cantieri scuola di lavoro per disoccupati e per le indennità ai lavoratori ammessi ai cantieri stessi (LL. RR. 4 febbraio 1950, n. 3, e 24 gennaio 1956, n. 40) . . . » 100.000.000

Cap. 116. — Somma da versare al fondo per l'addestramento e la qualificazione dei lavoratori in Sardegna (LL. RR. 11 maggio 1951, n. 6, e 17 dicembre 1956, n. 35) . . . » 30.000.000

Cap. 117. — Fondo per favorire lo sviluppo ed il potenziamento dell'attività cooperativistica in Sardegna (art. 2, L. R. 27 febbraio 1957, n. 5) » 20.000.000

Cap. 122. — Spese per l'impianto e l'attrezzatura di colonie climatiche temporanee e contributi ad enti locali e ad enti di assistenza e beneficenza legalmente riconosciuti per il miglioramento degli impianti e delle attrezzature di colonie già esistenti (L. R. 9 agosto 1950, n. 45) » 10.000.000

Cap. 127. — Concorso della Regione al finanziamento del piano di sviluppo edilizio delle Università della Sardegna (L. R. 15 maggio 1959, n. 11) . . . » 150.000.000

Cap. n. 139. — Spese per l'esecuzione di opere di interesse regionale e di interesse degli Enti locali (art. 1, L. R. 13 giugno 1958, n. 4) » 450.000.000

Cap. 144. — Contributi per opere di miglioramento fondiario (art. 2, L. R. 26 ottobre 1950, n. 46; LL. RR. 4 maggio 1953, n. 14 e 20 aprile 1956, n. 13), per la piantagione di essenze forestali (L. R. 15 giugno 1954, n. 12) e per la sistemazione dei magazzini delle Casse comunali di credito agrario (art. 4, L. R. 8 luglio 1952, n. 21). Contributi e premi per la costruzione di laghi collinari (L. R. 21 marzo 1956, n. 7) . . . . L. 200.000.000

Cap. 148. — Contributi ai proprietari coltivatori diretti ed ai piccoli imprenditori agricoli non proprietari per l'acquisto di bestiame da lavoro (L. R. 3 ottobre 1955, n. 15) . . . . » 20.000.000

Cap. 149. — Contributi alle latterie sociali cooperative ed alle cantine sociali cooperative per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'attrezzatura di stabilimenti caseari ed enologici razionali (art. 2, L. R. 9 novembre 1950, n. 47) . . . . » 100.000.000

Cap. 153. — Contributi per la sistemazione ed il riattamento delle strade vicinali (art. 2, L. R. 26 ottobre 1950, n. 46) e concorsi nelle spese di costruzione, di ripristino e di manutenzione di strade di trasformazione agraria eseguite col contributo della Cassa per il Mezzogiorno (art. 1, comma 1°, L. R. 21 ottobre 1954, n. 22) . » 300.000.000

Cap. 159. — Somma da versare annualmente al conto corrente speciale per la lotta contro i parassiti dell'ulivo (L. R. 31 gennaio 1957, n. 1) . » 16.000.000

Cap. 161. — Contributi per l'acquisto di macchine e di attrezzi agricoli ai proprietari, ai conduttori ed ai coltivatori di aziende agricole ed a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, ed ai gestori; sovvenzioni ad Enti pubblici per lo svolgimento di attività didattiche e sperimentali nel campo della meccanica agraria (L. R. 2 agosto 1951, n. 14, e legge 25 luglio 1952, n. 949) . . . . » 40.000.000

Cap. 175. — Contributo all'Azienda delle foreste demaniali della Regione (L. R. 29 febbraio 1956 n. 6, ed art. 13 della L. R. 19 dicembre 1959, n. 22) . . . . » 10.000.000

Cap. 181. — Spese, concorsi, contributi e premi per lo sviluppo delle attività industriali e commerciali (artt. 1, 3, 8 e 9 L. R. 7 maggio 1953, n. 22; LL. RR. 16 luglio 1954, n. 14; 20 luglio 1954, n. 17, ed art. 4 L. R. 29 aprile 1959 n. 8) . . . . » 200.000.000

Cap. 187. — Spese per il completamento e la pubblicazione della carta geologica della Sardegna e per i relativi studi illustrativi (LL. RR. 16 maggio 1951, n. 21; 25 novembre 1954, n. 25, e 22 dicembre 1958, n. 23) . . . . . . » 25.000.000

Cap. 190. — Contributi a favore del pubblico spettacolo e per manifestazioni culturali artistiche e sportive (L. R. 21 giugno 1950, n. 17) . » 90.000.000

Cap. 191. — Contributi ad istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (L. R. 28 luglio 1950, n. 41) . . . . » 10.000.000

Cap. 202. — Incremento del fondo di rotazione destinato a favorire il credito agrario (art. 1, L. R. 15 marzo 1956, n. 9) . . . . » 40.000.000

Cap. 207. — Incremento del fondo destinato alla concessione di anticipazioni dirette a promuovere l'industria alberghiera in località suscettibili di valorizzazione turistica (LL. RR. 23 novembre 1950, n. 63; 10 giugno 1952, n. 13; 29 aprile 1953, n. 12, e art. 2, legge 4 marzo 1958, n. 174) . . . . » 50.000.000

Cap. 210. — Incremento del fondo destinato alla partecipazione della Regione al capitale di enti e delle imprese costituite nella forma di società per azioni, e delle società cooperative o consorzi di cooperative a responsabilità limitata (artt. 4, 6 e 10, L. R. 7 maggio 1953, n. 22; LL. RR. 20 luglio 1954, n. 17 e 12 marzo 1958, n. 3) . » 75.000.000

Art. 3.

E'art. 10 della legge regionale 19 dicembre 1959, n. 22, è soppresso.

Art. 4.

Gli stanziamenti dei sottoindicati capitoli degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione — allegato n. 1 della

legge regionale 19 dicembre 1959, n. 22 — per l'anno 1960 sono variati nel modo seguente:

Variazioni in aumento:

ENTRATA

Cap. 6. — Contributi dello Stato, della Regione e di altri enti (art. 9, lett. *f*, dello Stato dell'Azienda) L. 10.000.000

SPESA

Cap. 22. — Fondo di riserva per nuove e maggiori spese L. 10.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 27 luglio 1960

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1960, n. **13**.

Modifiche alla legge regionale 3 ottobre 1955, n. 15, concernente contributi per l'acquisto di bestiame da lavoro.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 38 *del* 10 *agosto* 1960)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le provvidenze previste dalla legge regionale 3 ottobre 1955, n. 15, sono estese all'acquisto di vacche da lavoro.

Art. 2.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico al capitolo 148 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1960 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

A favore di detto capitolo sono stornate dai capitoli 45 e 144 dello stesso stato di previsione rispettivamente la somma di lire 21 milioni e la somma di lire 12 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 1° agosto 1960

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1960, n. **15**.

Istituzione presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari di una cattedra convenzionata di clinica odontoiatrica e di una cattedra convenzionata di clinica otorinolaringoiatrica, e presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari di una cattedra convenzionata di radiologia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 57 *del* 17 *dicembre* 1960)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con l'Amministrazione dell'Università di Cagliari apposite convenzioni per l'istituzione di due posti di ruolo, uno per l'nsegnamento di « Clinica odontoiatrica » e uno per l'insegnamento di « Clinica otorinolaringoiatrica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 3.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con l'Amministrazione dell'Università di Sassari apposita convenzione per l'istituzione di un posto di ruolo per l'insegnamento di « Radiologia » presso la Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 3.

Ciascuna convenzione avrà la durata di anni venti e si intenderà prorogata per eguale periodo di tempo ove non sia denunciata almeno un anno prima della scadenza da uno dei contraenti.

Art. 4.

La spesa per l'attuazione della presente legge fa annualmente carico ad apposito capitolo del bilancio regionale.

La spesa per l'esercizio 1960, prevista in lire 10.800.000, fa carico al capitolo 125 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale: a favore del citato capitolo è stornata dal capitolo 45 dello stesso stato di previsione « fondo speciale per fronteggiare oneri dipendenti da nuove disposizioni legislative » la somma di lire 10.800.000.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 17 dicembre 1960

CORRIAS

(2954)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(8151731) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 50